



COMUNE DI GALLIPOLI  
SEZIONE TRIBUTI

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2020

### Scadenza versamento in acconto

**Avviso: il 16 giugno 2020 scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. Per il solo anno di imposta 2020 il versamento della prima rata può essere effettuato fino a tutto il 30 settembre 2020** senza l'applicazione di alcuna sanzione e/o interesse.

L'acconto, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari alla metà dell'imposta dovuta per il primo semestre con applicazione dell'aliquota (e della detrazione) dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

**Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta in ragione d'anno è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2020**, sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 26 maggio 2020.

Le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, valide ai fini della determinazione dell'acconto, sono di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale (solo se classificate nella cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4 per mille
Altri immobili, Terreni agricoli, Aree edificabili	10,6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Beni merce	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

L'IMU non è dovuta per importi annui inferiori ad **euro 12,00**.

#### Chi deve pagare l'IMU

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

#### Esenzioni IMU:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad ECCEZIONE dei fabbricati classificati e/o classificabili nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e Vigili del fuoco;
- unità immobiliare assimilata all'abitazione principale: posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza o il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione nonché i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- sono esonerati dal pagamento della prima rata gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

**Riduzioni:** è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto di comodato registrato al ricorrere delle condizioni previste dalla legge e dal regolamento comunale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione Tributi.

**Dichiarazione IMU:** la dichiarazione, in tutti i casi previsti dalla legge, deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti.

**Come pagare:** il versamento dell'imposta può essere effettuato, indicando il codice catastale del Comune D883, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali ovvero mediante versamento su C.C.P. n. 1008857615, intestato a: **PAGAMENTO IMU**.

Per le modalità di pagamento dell'imposta da parte dei **residenti all'estero** consultare le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

#### Informazioni

Per ulteriori informazioni, consultare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU pubblicato sul sito istituzionale [www.comune.gallipoli.le.it](http://www.comune.gallipoli.le.it) oppure contattare la sezione Tributi del Comune ([tributi@comune.gallipoli.le.it](mailto:tributi@comune.gallipoli.le.it)).

Il Funzionario Responsabile  
Emanuele BOELLIS